

CIRCOLARE n. 10 / 2022

Gentili clienti
Loro sedi

Modena, 22 settembre 2022

CREDITO DI IMPOSTA PER L'INCREMENTO COSTO ENERGIA E GAS

Scriviamo ai Gentili Clienti per illustrare le novità previste in merito ai **crediti di imposta** introdotti dal DL Aiuti per compensare l'incremento dei costi di energia elettrica e gas.

Si tratta di un credito di imposta concesso alle imprese con "accesso automatico" per il quale quindi non è necessario trasmettere alcuna preventiva istanza.

Il credito di imposta può essere **compensato o ceduto a terzi entro il 31.12.2022** se riferito al II e III trimestre 2022 e pertanto non è possibile usufruire dell'agevolazione in esame sui consumi fatturati dopo tale termine. Per il credito spettante nel periodo ottobre-novembre la compensazione o cessione del credito di imposta dovrebbe avvenire entro il 31.03.2023 (anche se si sta discutendo se posticipare fino al 30.06.2023).

1. BONUS ENERGIA

Il credito di imposta spettante sul maggior costo energetico riguarderà un periodo di riferimento e avrà una percentuale diversa a seconda che si tratti di impresa "energivora" o "non energivora".

1.1 Requisiti soggettivi

Sono definite imprese energivore quelle ad elevato consumo di energia (con consumo medio pari o superiore ad 1 gWh/anno e che opera in specifici settori produttivi) e che risultano iscritte nell'elenco CSEA di cui al DM 21.12.2017.

Rientrano nell'agevolazione le imprese non energivore che siano dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese sopra indicate che hanno registrato consumi di energia elettrica nel II e nel III trimestre 2022.

Per quanto riguarda il periodo ottobre – novembre 2022 la normativa ha **ampliato** la platea dei beneficiari prevedendo che il credito di imposta può essere richiesto dalle imprese non energivore che siano dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

1.2 Requisiti oggettivi

Per poter usufruire del credito di imposta è necessario che l'impresa abbia registrato un **incremento superiore al 30%** del costo medio per l'acquisto della componente energia per kWh nel II trimestre 2022 (riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo) rispetto al prezzo medio registrato nello stesso periodo del 2019.

1.3 Determinazione del costo medio dell'energia

La quantificazione del costo medio dell'energia avviene verificando i costi rientranti nella voce "spese per la materia energia" riportati nella bolletta ricevuta, al netto dei sussidi (ovvero benefici economici, fiscali o non fiscali, conseguiti dall'impresa) e delle imposte.

Per il II trimestre 2022 occorre verificare che vi sia l'incremento nel costo medio riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 rispetto agli stessi mesi del 2019; per il conteggio del III trimestre si considera invece l'incremento nel costo dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (sempre rispetto agli stessi mesi del 2019).

Le imprese che nel II trimestre 2019 si rifornivano dallo stesso gestore presso il quale si riforniscono nel II trimestre 2022 possono chiedere allo stesso la predisposizione dei conteggi necessari per la verifica del rispetto dei requisiti e l'eventuale quantificazione del credito di imposta.

In merito al credito di imposta riferito al II trimestre 2022 solo il fornitore Dolomiti Energia prevedeva l'*automatica comunicazione al cliente del soddisfacimento dei requisiti*; per tutti gli altri gestori era necessario presentare specifica richiesta entro il 29/08/2022 (tramite pec e compilando la modulistica predisposta da ciascuno). Poiché il termine è scaduto si consiglia comunque di verificare presso il medesimo fornitore se sia in grado di soddisfare anche le richieste tardive pervenute successivamente a tale data.

Il termine per presentare la richiesta al fornitore di energia affinché proceda alla verifica dei requisiti relativi al III trimestre 2022 è il **29.11.2022**.

Per le imprese **non costituite alla data del 01.01.2019** è previsto che si assuma come costo medio (ai fini della verifica dell'incremento del 30% rispetto al 2022) un valore per il prezzo unico nazionale pari a 59,46 euro/MWh e un valore per il dispacciamento di 9,80/euro MWh per il I trimestre 2019 per complessivi 69,26 euro/MWh.

1.4 Misura del credito di imposta

Il credito di imposta riconosciuto alle imprese che abbiano subito un incremento superiore al 30% è pari al **15% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata** nel II e nel III trimestre 2022.

Per i mesi di ottobre-novembre il credito di imposta è quantificato nella misura del **30% della spesa sostenuta** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

1.5 Irrilevanza fiscale del credito di imposta

Il credito di imposta NON rileva ai fini dei redditi e pertanto non sarà tassato ai fini Ires/Irpef o Irap in dichiarazione.

Ai fini della fruizione, i crediti saranno inseriti nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui sono maturati, senza obbligo di trasmissione preventiva del modello fiscale anche quando gli stessi superino l'importo di Euro 5.000,00.

1.6 Modalità di utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta può essere compensato nel modello F24 per il versamento di altre imposte o contributi, con obbligo di trasmissione telematica tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, ovvero ceduto a terzi a decorrere dal momento in cui risultano verificati i presupposti sopra citati per la fruizione, compresa l'avvenuta certificazione del costo tramite emissione della fattura da parte del fornitore del servizio di energia elettrica.

La *cessione a terzi* del credito può avvenire solo previa presentazione di un apposito modello di comunicazione sul quale sarà necessaria l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato. I soggetti beneficiari possono essere soggetti terzi, compresi gli istituti bancari e gli altri intermediari finanziari, e non potranno a loro volta cedere nuovamente il credito.

La scelta tra la compensazione o la cessione a terzi deve avvenire per l'intero importo del credito maturato nel trimestre di riferimento.

1.7 Documenti da conservare

Ai fini della corretta fruizione del credito di imposta è necessario conservare i documenti giustificativi di spesa che danno diritto al credito stesso (fatture di acquisto del gestore in formato elettronico e copia di cortesia, dove sono dettagliati i consumi).

2. BONUS GAS

Come per i costi di energia, il DL Aiuti ha previsto un credito di imposta per l'acquisto di gas naturale con un periodo di riferimento e una percentuale di credito di imposta diversa a seconda che si tratti di impresa "gasivora" o "non gasivora".

2.1 Requisiti soggettivi

Sono definite imprese gasivore quelle ad elevato consumo di gas naturale che operano in uno dei settori indicati al DM 21.12.2021 n. 541 e che hanno registrato un consumo medio nel I trimestre solare del 2022 per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale impiegato per usi termoelettrici.

Rientrano nell'agevolazione le imprese non gasivore tutte quelle diverse dalle imprese sopra indicate che hanno registrato consumi di gas naturale nel II e nel III trimestre 2022.

2.2 Requisiti oggettivi

Per poter usufruire del credito di imposta è necessario che l'impresa abbia registrato un incremento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale (calcolato come media del prezzo dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022) rispetto al prezzo medio registrato nello stesso periodo del 2019.

2.3 Determinazione del costo medio del gas naturale

La quantificazione del prezzo medio del gas naturale viene fatta verificando il prezzo medio pagato nel I trimestre 2022 rispetto a quello dello stesso periodo del 2019 considerando nello specifico la media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici nel periodo oggetto di verifica.

L'Agenzia delle Entrate rinvia al sito <https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMI-GAS.aspx> nel percorso "mercati gas statistiche-m-gas-mi-gas".

Per il II trimestre 2022 occorre verificare che vi sia l'incremento nel prezzo medio riferito ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 rispetto agli stessi mesi del 2019; per il conteggio del III trimestre si considera invece l'incremento nel costo dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (sempre rispetto agli stessi mesi del 2019).

Le imprese che nel II trimestre 2019 si rifornivano dallo stesso gestore presso il quale si riforniscono nel II trimestre 2022 possono chiedere allo stesso la predisposizione dei conteggi necessari per la verifica del rispetto dei requisiti e l'eventuale quantificazione del credito di imposta.

In merito al credito di imposta riferito al II trimestre 2022 era necessario presentare specifica richiesta entro il 29/08/2022 (tramite pec e compilando la modulistica predisposta da ciascuno). Poiché il termine è scaduto si consiglia comunque di verificare presso il medesimo fornitore se sia in grado di soddisfare anche le richieste tardive pervenute successivamente a tale data.

Il termine per presentare la richiesta al fornitore di energia affinché proceda alla verifica dei requisiti relativi al III trimestre 2022 è il **29.11.2022**.

Per le imprese **non costituite alla data del 01.01.2019** è previsto che possano comunque usufruire del credito di imposta poiché la norma non richiede una comparazione tra costi sostenuti bensì tra i prezzi medi del settore.

2.4 Misura del credito di imposta

Il credito di imposta riconosciuto alle imprese che abbiano subito un incremento superiore al 30% è pari al **25% della spesa sostenuta per la componente gas naturale acquistata ed effettivamente utilizzata** nel II e nel III trimestre 2022.

Il credito di imposta è invece riconosciuto nella misura del **40% della spesa sostenuta per la componente gas naturale acquistata ed effettivamente utilizzata** nei mesi di ottobre e novembre.

2.5 Irrilevanza fiscale del credito di imposta

Il credito di imposta NON rileva ai fini dei redditi e pertanto non sarà tassato ai fini Ires/Irpef o Irap in dichiarazione.

Ai fini della fruizione, i crediti saranno inseriti nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui sono maturati, senza obbligo di trasmissione preventiva del modello fiscale anche quando gli stessi superino l'importo di Euro 5.000,00.

2.6 Modalità di utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta può essere compensato nel modello F24 per il versamento di altre imposte o contributi, con obbligo di trasmissione telematica tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, ovvero ceduto a terzi a decorrere dal momento in cui risultano verificati i presupposti sopra citati per la fruizione, compresa l'avvenuta certificazione del costo tramite emissione della fattura da parte del fornitore del servizio di gas naturale.

La cessione a terzi del credito può avvenire solo previa presentazione di un apposito modello di comunicazione sul quale sarà necessaria l'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato. I soggetti beneficiari possono essere soggetti terzi, compresi gli istituti bancari e gli altri intermediari finanziari, e non potranno a loro volta cedere nuovamente il credito.

La scelta tra la compensazione o la cessione a terzi deve avvenire per l'intero importo del credito maturato nel trimestre di riferimento.

2.7 Documenti da conservare

Ai fini della corretta fruizione del credito di imposta è necessario conservare i documenti giustificativi di spesa che danno diritto al credito stesso (fatture di acquisto del gestore in formato elettronico e copia di cortesia, dove sono dettagliati i consumi).

Trattandosi di conteggi di particolare complessità lo Studio consiglia ai Gentili Clienti di rivolgersi a consulenti esterni in grado di quantificare correttamente il credito di imposta e verificare attentamente il soddisfacimento dei requisiti richiesti.

Precisiamo che anche nel caso in cui provvediate autonomamente alla trasmissione del modello F24 per la compensazione del credito di imposta sarà necessario darne comunicazione allo Studio affinché possa prendere nota per la compilazione della dichiarazione modello Redditi anno di imposta 2022.

A tal fine si precisa che, in mancanza di Vostre comunicazioni entro il 28.02.2023 riterremo che non vi siano dati da riportare in dichiarazione al fine dei crediti di imposta sopraindicati.

Per ogni ulteriore chiarimento potrete rivolgervi direttamente alla Dott.ssa Elisa Simoni.
Cordiali saluti.

Lo Studio